



DETERMINAZIONE N° 18/2020

DEL 13.02.2020

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

## IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dalla **Sig.ra Leonardi Angela**, in qualità di comproprietaria, in data 10.07.2019, avente prot. 4635, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO STALLA/RIMESSA AGRICOLA IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' PRATETTA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 5715 DEL 31.12.1986 RICHIESTO DAL SIG. MOSTARDA ALEANDRO**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fig. 9 p.lla 862**,

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "f" del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

**VISTE** le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

**CONSIDERATO** che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

**CONSIDERATO** che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data **08.11.2019** con prot. n° **7338** del **05.11.2019**, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

**RILEVATO** che "IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

## **D E T E R M I N A**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO STALLA/RIMESSA AGRICOLA IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' PRATETTA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 5715 DEL 31.12.1986 RICHIESTO DAL SIG. MOSTARDA ALEANDRO**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fg. 9 p.lla 862**, consistenti nelle seguenti opere:

*L'intervento riguarda la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un immobile ad uso stalla/rimessa agricola, il tutto realizzato come da dichiarazione agli atti nel 1983 ed oggetto di*

*richiesta di condono edilizio, ai sensi della l. 47/85, prot. n° 5715 del 31.12.1986, inoltrata dal sig. Mostarda Aleandro.*

*Il fabbricato oggetto di condono edilizio consiste di due vani adibiti a stalla e rimessa agricola, è realizzato in struttura portante in blocchi di cls con copertura in legno e manto in lamiera grecata.*

ed alle seguenti condizioni speciali:

**L'INTERVENTO PROPOSTO PUÒ RITENERSI COMPATIBILE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI VOLTE ALLA MIGLIORE INTEGRAZIONE E MITIGAZIONE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE DEL MANUFATTO DESTINATO A STALLA E RIMESSA AGRICOLA: INTONACATURA DELLE PARETI IN BLOCCHI DI CLS CON SUCCESSIVA TINTEGGIATURA DELLE STESSE CON PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DELLE TERRE E TINTEGGIATURA DELLE PARTI METALLICHE CON COLORITURE NATURALI DEL FERRO. INOLTRE I PANNELLI DI COPERTURA DOVRANNO ESSERE TINTEGGIATI CON PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DEI LATERIZI**

**La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.**

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 13 febbraio 2020

**IL TECNICO ISTRUTTORE**

(Dott. Arch. Franco Brizi)



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

(Dott. Ing. Davide Milardi)

